

Deliberazione n. 944

Adottata dal Direttore Generale in data 09.08.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO LA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'ARNAS G. BROTZU DI CAGLIARI DI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GENOVA. SCADENZA 25.01.2023.

PDEL/2022/1059

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.08.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna
	S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO x

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

- VISTO** il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- PREMESSO** che la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università di Genova ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione dei medici in formazione specialistica iscritti alla scuola di specializzazione di Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso la S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu e che pertanto ha manifestato la volontà a stipulare una convenzione con questa Azienda;
- CONSIDERATO** che il soggetto ospitante S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;
- VISTE** le convenzioni che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali la cui firma si trova agli atti del servizio proponente;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

- 1.** Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e l'Università degli Studi di Genova – Scuola di Specializzazione in Nefrologia per lo svolgimento di attività extra rete formativa presso la S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu per i medici in formazione specialistica iscritti alla scuola di nefrologia dell'Università di Genova, sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2.** Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna



Università degli Studi di Genova
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ
MEDICHE

16132 Genova – Viale Benedetto XV, 6 – Tel. +39 010 353.8975 - +39 010 353.7928 – Telefax +39 010 353.7989
E-mail: dirdimi@unige.it – Partita I.V.A. 00754150100

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO LA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU DI CAGLIARI DEL DOTT. PILI ALESSIO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GENOVA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*";

VISTO il D.Lgs n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Nefrologia ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del **Dott. Alessio Pili** svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso la S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari;

CONSIDERATO che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

VERIFICATO che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

VERIFICATO che il soggetto ospitante S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Genova – Scuola di Specializzazione in Nefrologia con Sede Legale in Viale Benedetto XV, 6 16132 Genova; C.F. e Partita Iva 00754150100 nella persona del Direttore Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi;

E

L' Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione - ARNAS "G. Brotzu" (P.IVA 02315520920) con sede in Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134 Cagliari, rappresentata da, Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis

Art. 1

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività extra rete formativa del Medico in formazione **Dott. Alessio Pili iscritto alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova.**

Art.2

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott. Alessio Pili, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia – Università degli Studi di Genova e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre, per il Dott. Alessio Pili il progetto formativo contenente

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

Art. 3

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5

L'Azienda Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, escluso la colpa grave, e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento, da parte dell'ARNAS G. Brotzu (azienda ospitante), dei dati personali dei tirocinanti trasmessi dal soggetto promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Il conferimento dei *dati dei tirocinanti* è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi convenzionali e di legge; pertanto la mancata indicazione determinerà l'impossibilità dell'Azienda di dar corso ai rapporti convenzionali medesimi.

I dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Sono riconosciuti ai tirocinanti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le richieste vanno trasmesse all'Ufficio Segnalazioni c/o la S.S. U.R.P. dell'Azienda.

Art. 7

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

Art. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo.

Art. 9

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi 14 e 25 giorni - **dal 01/11/2021 al 25/01/2023**, potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Cagliari (Città Ospitante).

Art. 11

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università degli Studi di Genova.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.


Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Genova

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1 - N. 0216718 - 29-12-2016

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Genova
Il Direttore della SdS in Nefrologia
Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi



FRANCESCA CHIARA VIAZZI
A.O.U. San Martino - IST
Genova
27.07.2022 17:11:24
GMT+00:00

ARNAS G. Brotzu
Direttore Generale
Dott. Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE
Data: 2022.08.05
13:06:27 +02'00'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Università degli Studi di Genova
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ
MEDICHE

16132 Genova – Viale Benedetto XV, 6 – Tel. +39 010 353.8975 - +39 010 353.7928 – Telefax +39 010 353.7989
E-mail: dirdimi@unige.it – Partita I.V.A. 00754150100

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO LA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU DI CAGLIARI DELLA DOTT.SSA TESTONI PAOLA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GENOVA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*";

VISTO il D.Lgs n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Nefrologia ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della **Dott.ssa Paola Testoni** svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso la S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu;

CONSIDERATO che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

VERIFICATO che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

VERIFICATO che il soggetto ospitante S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Genova – Scuola di Specializzazione in Nefrologia con Sede Legale in Viale Benedetto XV, 6 16132 Genova; C.F. e Partita Iva 00754150100 nella persona del Direttore Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi;

E

L' Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione - ARNAS "G. Brotzu" (P.IVA 02315520920) con sede in Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134 Cagliari, rappresentata da, Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis

Art. 1

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività extra rete formativa del Medico in formazione **Dott.ssa Paola Testoni** iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova.

Art.2

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture **la Dott.ssa Paola Testoni**, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia – Università degli Studi di Genova e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre per **la Dott.ssa Paola Testoni** il progetto formativo contenente

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

Art. 3

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante. La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5

L'Azienda Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, escluso la colpa grave, e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento, da parte dell'ARNAS G. Brotzu dei dati personali dei tirocinanti trasmessi dal soggetto promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Il conferimento dei *dati dei tirocinanti* è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi convenzionali e di legge; pertanto la mancata indicazione determinerà l'impossibilità dell'Azienda di dar corso ai rapporti convenzionali medesimi.

I dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Sono riconosciuti ai tirocinanti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le richieste vanno trasmesse all'Ufficio Segnalazioni c/o la S.S. U.R.P. dell'Azienda.

Art. 7

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

Art. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 9

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi 14 e 25 giorni - **dal 01/11/2021 al 25/01/2023**, potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Cagliari (Città Ospitante).

Art. 11

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università degli Studi di Genova.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Genova

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1 - N. 0216718 - 29-12-2016

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Genova
Il Direttore della SdS in Nefrologia
Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi

ARNAS G. Brotzu
Direttore Generale
Dott. Agnese Foddìs



FRANCESCA CHIARA VIAZZI
A.O.U. San Martino - IST Genova
27.07.2022 17:10:17 GMT+00:00

FODDIS
AGNES
E

Firmato digitalmente da
FODDIS AGNESE
Data: 2022.08.05
13:07:02 +02'00'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Università degli Studi di Genova
**DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ
MEDICHE**

16132 Genova – Viale Benedetto XV, 6 – Tel. +39 010 353.8975 - +39 010 353.7928 – Telefax +39 010 353.7989
E-mail: dirdimi@unige.it – Partita I.V.A. 00754150100

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO LA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU DI CAGLIARI DELLA DOTT.SSA GIOVANNA BIANCO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GENOVA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*";

VISTO il D.Lgs n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Nefrologia ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della **Dott.ssa Giovanna Bianco** svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso la S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu;

CONSIDERATO che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

VERIFICATO che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

VERIFICATO che il soggetto ospitante S.C. Nefrologia e Dialisi dell'ARNAS G. Brotzu, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Genova – Scuola di Specializzazione in Nefrologia con Sede Legale in Viale Benedetto XV, 6 16132 Genova; C.F. e Partita Iva 00754150100 nella persona del Direttore Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi;

E

L' Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione - ARNAS "G. Brotzu" (P.IVA 02315520920) con sede in Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134 Cagliari, rappresentata da, Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis

Art. 1

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività extra rete formativa del Medico in formazione la **Dott.ssa Giovanna Bianco** iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova.

Art.2

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la **Dott.ssa Giovanna Bianco**, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia – Università degli Studi di Genova e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre per la **Dott.ssa Giovanna Bianco** il progetto formativo contenente

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

Art. 3

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante. La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5

L'Azienda Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, escluso la colpa grave, e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento, da parte dell'ARNAS G. Brotzu dei dati personali dei tirocinanti trasmessi dal soggetto promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Il conferimento dei *dati dei tirocinanti* è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi convenzionali e di legge; pertanto la mancata indicazione determinerà l'impossibilità dell'Azienda di dar corso ai rapporti convenzionali medesimi.

I dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Sono riconosciuti ai tirocinanti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le richieste vanno trasmesse all'Ufficio Segnalazioni c/o la S.S. U.R.P. dell'Azienda.

Art. 7

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

Art. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 9

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi 13 e 5 giorni - **dal 21/12/2021 al 25/01/2023**, potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Cagliari (Città Ospitante).

Art. 11

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università degli Studi di Genova.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Genova

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1 - N. 0216718 - 29-12-2016

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Genova
Il Direttore della SdS in Nefrologia
Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi

ARNAS G. Brotzu
Direttore Generale
Dott. Agnese Foddis



FRANCESCA CHIARA VIAZZI
A.O.U. San Martino - IST Genova
27.07.2022 17:08:44
GMT+00:00

FODDIS
AGNES
E

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE
Data: 2022.08.05
11:53:27 +02'00'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.